

NORMATIVA

• Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Esecuzione dell’Accordo Governo Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica”

“

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251 recante “Disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

VISTO in particolare l’articolo 6, comma 2 della citata legge n. 251 del 2000 che prevede la definizione della disciplina concorsuale riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine di corsi universitari, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del

Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 6, comma 1, lettera d) della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, che individua i requisiti del personale dirigente appartenente alle suddette professioni;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

VISTO l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 15 novembre 2007, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica;

SULLA PROPOSTA del Ministro della salute;

DECRETA:

Art. 1

1. È reso esecutivo l’accordo 15 novembre 2007, citato in premessa, di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Romano Prodi

Il Ministro della Salute
Livia Turco

”

NOTA REDAZIONALE

I contenuti dell’accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano sono stati pubblicati nel n. 3 - dicembre 2007 - della nostra rivista “Professione Infermiere”.

• “Abrogazione norma sui turni di riposo”

Dott.ssa Annalisa Silvestro

Dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI - Roma

“

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Ai Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri

Ai Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministro della Salute

Ai Sottosegretario al Ministero della Salute

Al Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione

Ai Sottosegretari per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione

Al Presidente della Commissione Affari Sociali - Camera

Ai Componenti la Commissione Affari Sociali - Camera

Al Presidente della Commissione Bilancio - Camera

Ai Componenti la Commissione Bilancio - Camera

Al Presidente della Commissione Igiene e Sanità - Senato

Ai Componenti la Commissione Igiene e Sanità - Senato

Al Presidente della Commissione Bilancio - Senato

Ai Componenti la Commissione Bilancio - Senato

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

Agli Assessori regionali alla Sanità

Alle OO.SS. del Comparto Sanità

Ai Presidenti dei Collegi IPASVI

Nell’anno 2003 con l’approvazione del Dlgs. 8 aprile n. 66, veniva finalmente

recepito anche nel nostro Paese quanto contenuto nelle Direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE che tendono a dare un assetto organico e definitivo dell'orario di lavoro con l'obiettivo di fornire prescrizioni minime di miglioramento dell'organizzazione del lavoro per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nell'anno 2008 il nostro Paese - attraverso la legge finanziaria - ritiene che alcune delle tutele relative all'organizzazione del lavoro, contenute in quelle direttive valide in tutta Europa, non sono applicabili al personale del ruolo sanitario del SSN e specificamente reputa non esigibile la norma che garantisce, durante la giornata, un periodo di riposo continuativo minimo di 11 ore (articolo 7 del Dlgs. n. 66/2003).

Evidentemente i rischi per la salute delle persone sono secondari di fronte all'imperativo di contenere i bilanci e di continuare a risparmiare sul personale - soprattutto infermieristico - che massicciamente opera sulle 24 ore con ritmi ed orari di lavoro da più parti definiti "massacranti".

A questo punto appare davvero priva di significato la firma apposta dal Governo italiano sul Trattato di Lisbona, sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e sulla recente dichiarazione congiunta "La salute in tutte le politiche" che richiamano in più punti il diritto alla protezione della salute umana attraverso la fissazione di norme elevate di qualità e sicurezza e il diritto di ogni lavoratore ad avere una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali (Carta dei Diritti dell'U.E., art. 31, comma 2).

**La Federazione Nazionale dei
Collegi Infermieri**

Esprime la più ferma **contrarietà** per una norma che lede il diritto dei lavoratori della sanità alla tutela della propria integrità psico-fisica e quello dei cittadini per la qualità e la sicurezza dell'assistenza.

Chiede il rapido **superamento** di una norma lesiva della dignità e della salute dei professionisti che rappresenta.

La presidente

Annalisa Silvestro

• **“Al via l'uso della
tessera sanitaria
in farmacia”
(da Newsletter
Federazione
Nazionale IPASVI)**

Dal 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la norma che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l'acquisto di medicinali solo se risultano certificate da scontrino fiscale "parlante", vale a dire contenente il nome del farmaco acquistato e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Per assicurare un servizio più celere e più preciso, Federfarma invita i cittadini a portare sempre con sé in farmacia, la tessera sanitaria del destinatario dei medicinali, per consentire al farmacista di emettere lo scontrino completo di tutti i dati necessari ai fini fiscali.

Federfarma ricorda poi che per coloro i quali non avessero ancora ricevuto la tessera sanitaria o l'avessero smarrita, è possibile contattare il numero verde 800.030.070 istituito appositamente dall'Agenzia delle Entrate.



FORMAZIONE

• **Collegi Provinciali
IPASVI Regione
Emilia-Romagna
XXIV Convegno
Regionale Corso di
formazione continua
ECM:**

**“Infermiere - una
professione per la
vita: formazione -
esercizio - persona”**

**Bologna, 29 maggio
2008**

ore 8.00-18.00